



# **COMUNE DI POGGIORSINI**

**Città Metropolitana di Bari**

## **REGOLAMENTO COMUNALE**

**PER LA CELEBRAZIONE**

**DEI MATRIMONI CIVILI**

Approvato con deliberazione di C.C. n.17 del 28/04/2016

## **INDICE**

**Art. 1 - oggetto e fini del regolamento**

**Art. 2 - funzioni**

**Art. 3 - luogo di celebrazione**

**Art. 4 - orario di celebrazione**

**Art. 5 - tariffe da applicare**

**Art. 6 - organizzazione del servizio**

**Art. 7 - casi non previsti dal presente regolamento**

**Art. 8 - tutela dei dati personali**

**Art. 9 - individuazione delle unità organizzative**

**Art. 10 - rinvio dinamico**

**Art. 11 - invio al Prefetto**

**Art. 12 - entrata in vigore**

**Art. 13 – norme abrogate**

### **Art. 1 – oggetto e fini del regolamento**

1. Il presente regolamento è finalizzato alla disciplina della celebrazione dei matrimoni civili di cui agli articoli da 84 a 116 del codice civile e al contenuto della circolare del Ministero degli Interni 7 giugno 2007, n. 29.
2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita dalle leggi in materia.

### **Art. 2 – funzioni**

1. La celebrazione dei matrimoni civili viene effettuata dal Sindaco nelle sue funzioni di ufficiale dello Stato civile o da persona dallo stessa delegata ai sensi dell'art. 1 D.P.R. n. 396/2011.
2. Possono celebrare matrimoni civili anche i consiglieri o assessori comunali oppure cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale a ciò abilitati per legge ed appositamente delegati dal Sindaco.

### **Art. 3 - luogo di celebrazione**

1. I matrimoni civili vengono celebrati, pubblicamente, nella casa comunale, e, più precisamente, nella sala consiliare denominata "Domenico Cirasole" sita in Piazza Aldo Moro n. 50.
2. A richiesta degli interessati, il matrimonio civile potrà essere celebrato, sempre pubblicamente, in un locale diverso, sempre nella casa comunale. Per l'uso di un diverso locale dovranno essere osservate le norme del "Regolamento comunale sui contratti" del "Regolamento comunale di contabilità", nonché quelle del "Regolamento speciale per l'uso dei beni comunali".
3. Sono deputati alla celebrazione dei matrimoni civili anche luoghi idonei presso strutture private o pubbliche, individuati come uffici separati di stato civile con apposita deliberazione di Giunta Municipale comunicata al Prefetto.
4. Nel rispetto della circolare n. 10/14 del Ministero dell'Interno e sulla base di quanto richiamato dall'art. 3 del D.P.R. n. 396/2000, secondo il quale i comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più uffici separati dello stato civile con deliberazione di giunta comunale, il sito prescelto anche se esterno alla casa comunale deve:
  - a) essere nella disponibilità giuridica del Comune con carattere di ragionevole continuità temporale;
  - b) destinato alla celebrazione dei matrimoni con carattere di periodicità e non occasionalità;
  - c) destinato alla celebrazione dei matrimoni anche con destinazione frazionata nel tempo (il comune riserva il sito alla celebrazione in determinati giorni della settimana o del mese);
  - d) destinato alla celebrazione dei matrimoni anche con destinazione frazionata nello spazio (il comune riserva alcune determinate aree del luogo alla celebrazione di matrimoni).

### **Art. 4 – orario di celebrazione**

1. I matrimoni civili, in via ordinaria, sono celebrati nel rispetto dei seguenti orari:

GIORNO	ORE ANTIMERIDIANE		ORE POMERIDIANE	
	DALLE ORE	ALLE ORE	DALLE ORE	ALLE ORE

LUNEDI'	9:00	12:30	16:00	19:00
MARTEDI'	9:00	12:30	16:00	19:00
MERCOLEDI'	9:00	12:30	16:00	19:00
GIOVEDI'	9:00	12:30	16:00	19:00
VENERDI'	9:00	12:30	16:00	19:00
SABATO	9:00	12:30	16:00	19:00
DOMENICA	9:00	12:30	16:00	19:00

3. La celebrazione richiesta in giorni e/o orari diversi è subordinata alla disponibilità degli operatori e dell'Amministrazione Comunale.
4. Le celebrazioni sono comunque sospese durante le seguenti festività: 1° e 6 gennaio; la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre, l'8 dicembre, il 25 e 26 dicembre.

#### **Art. 5 - tariffe da applicare**

1. Le tariffe, articolate in maniera differente tra i cittadini residenti e non residenti e a seconda del luogo di celebrazione, vengono definite annualmente con apposito atto di Giunta Municipale.
2. Nella determinazione delle tariffe di cui al comma 1 del presente articolo, sono considerati a titolo di rimborso i seguenti servizi:
  - a) costo del personale necessario all'espletamento del servizio;
  - b) costo dei servizi offerti per la celebrazione (allestimento sala, spese gestionali, riscaldamento, pulizia della sala).

#### **Art. 6 – organizzazione del servizio**

1. L'ufficio comunale competente alla organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'ufficio di Stato civile.
2. La visita alla sala destinata alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento.
3. La richiesta della sala a ciò adibita ed ai servizi che ne derivano deve essere inoltrata per iscritto all'ufficio di Stato civile almeno 15 giorni lavorativi precedenti alla data di celebrazione, unitamente alla esibizione della ricevuta dell'avvenuto pagamento della tariffa, se dovuta.
4. L'ufficio di Stato civile, in coordinamento con gli altri uffici comunali, impartirà le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.
5. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.
6. Qualora le cause siano imputabili al Comune, si provvederà alla restituzione delle somme eventualmente corrisposte.

#### **Art. 7 - casi non previsti dal presente regolamento**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione:

- il codice civile;
- il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
- le altre leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;
- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni - autonomie locali;
- lo statuto comunale;
- gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- gli usi e consuetudini locali.

### **Art. 8 – tutela dei dati personali.**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

### **Art. 9 –individuazione delle unità organizzative.**

1. Ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale, vengono designate: Responsabile ufficio stato civile – Responsabile I Settore.

### **Art. 10 – pubblicità del regolamento.**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’art. 15, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 il presente regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune, nell’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”, sottosezione livello 1 “disposizioni generali” – sottosezione livello 2 “atti generali”.

### **Art. 11 – rinvio dinamico.**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

### **Art. 12 – invio al Prefetto**

1. Copia del presente regolamento viene inviata al Prefetto al fine dell’espletamento delle funzioni di vigilanza previste dall’art. 9, comma 2, del D.P.R. 3 novembre 396, recante

“Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127”, così come richiesto con circolare Ministeriale 7 giugno 2007, n. 29.

**Art. 11 – entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

**Art. 12 – norme abrogate.**

1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.